

Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza ex art. 151 c.p.c.

Nel procedimento R.G. n. 4487/2018

Giudice Dott.ssa Rosa Bonanzinga (udienza 22 Novembre 2019)

RICORRENTE: URSO Giovanna, nata a Messina l'11.2.1973 e residente in Rometta (ME) Via Alcide de Gasperi n. 1/A, codice fiscale: RSU GNN 73B51 F158F, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro-tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*, **4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore *pro-tempore*, **5) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LUCCA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65.

e nei confronti

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

FATTO

- Che, in data 20.09.2018, avanti al Tribunale di Messina P.G. Sezione Lavoro (procedimento R.G. n. 4487/18), la docente Urso Giovanna depositava il seguente ricorso ex art. 414 c.p.c., regolarmente notificato in data 11.10.2018:

“Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con richiesta di fissazione di udienza breve

RICORRENTE: URSO Giovanna, nata a Messina l'11.2.1973 e residente in Rometta (ME) Via Alcide de Gasperi n. 1/A, codice fiscale: RSU GNN 73B51 F158F, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò

(C.F.: SGRMCH79H66G377V - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro pro-tempore, 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore pro tempore, 3) **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore pro-tempore, 4) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore pro tempore, 5) **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LUCCA** in persona del Direttore pro-tempore: tutti domiciliati ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65.

e nei confronti

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/2019 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

FATTO

La ricorrente è una docente assunta (in virtù dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di docente di scuola primaria, per l'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 1.9.2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto posto comune, attualmente titolare presso la Scuola "P.G. Barsottini" Pietrasanta - Lucca (**Doc.1**): per l'anno scolastico 2017/2018 la docente ha usufruito del congedo parentale straordinario come da documentazione allegata (**Doc.2**).

La stessa docente convive in Rometta (ME) con l'anziana madre Sig.ra Cambria Anna (**Doc. 3 - certificato di stato di famiglia**), persona ultra ottantenne che assiste, alla quale è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, **non revisionabile** perché affetta da "cardiopatía ipertensiva, vasculopatía cerebrale multinfartuale con depressione involutiva, gozzo nodulare, artrosi polidistrettuale con osteoporosi" (**Doc. 4 – si allega verbale sanitario Commissione medica INPS**), nonché **soggetto invalido al 100%** con "difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%" (**Doc. 5 – si allega verbale sanitario Commissione medica INPS**),

Detto grave stato di handicap, costringe la docente Urso -- che è figlia referente unica -- a prestare continue cure ed assistenza al genitore Cambria Anna convivente e non ricoverata in istituti.

A ciò si aggiunga che le condizioni di salute della disabile sono notevolmente peggiorate, tanto che alla stessa è stata riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (20.4.2016), così come risulta dalla C.T.U. depositata a firma della Dott.ssa Mazza nel procedimento promosso dalla stessa contro l'INPS avanti al Tribunale di Messina Sez. Lavoro R.G. n. 312/17 (**Doc. 6**).

A causa di tale grave situazione familiare, la ricorrente ha chiesto, oltre al passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia (**Doc.7**), il trasferimento -- ai sensi dell'OM n. 207/2018 e del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA dell'11.4.2017 che disciplinano i trasferimenti del personale della scuola per l'anno scolastico 2018/19 -- nella città di residenza (Rometta), negli ambiti territoriali della Provincia di Messina (Sicilia 0015 ed a seguire gli ambiti 0013, 0014 ect.): la stessa ha espresso come prima preferenza la Scuola Elementare G. Verga di Saponara, compresa nel Comune di assistenza (Rometta) (**Doc.8**).

Tuttavia -- stante l'impossibilità di chiedere di beneficiare di detta precedenza imposta dal sistema informativo (!!) -- la ricorrente allegava alla propria domanda di trasferimento on line documentazione comprovante il proprio di diritto (**Doc.9**).

Ed ancora, la stessa ricorrente tempestivamente proponeva reclamo con raccomandata a.r. ricevuta il 02-03.07.2018 con allegato verbale INPS (**Doc.10**), senza ottenere alcun riscontro.

*Il M.I.U.R. provvedeva a convalidare la domanda di mobilità (Doc.11); purtroppo, la docente, pur avendo i requisiti per beneficiare della precedenza di cui alla legge 104/92, **non ha ottenuto il chiesto trasferimento (Doc.12) e ciò nonostante la disponibilità dei posti (Doc.13).***

*Successivamente, la docente presentava domanda di assegnazione provvisoria sia per la scuola primaria che per quella dell'infanzia (Doc. 14) al fine di ottenere il ricongiungimento alla propria famiglia residente in Rometta e l'USP di Messina ha assegnato la stessa presso l'I.C. di Villafranca (si allega estratto graduatoria – Doc.15): **detta assegnazione avrà valore per tutto il corrente anno scolastico fino al 31.08.2019;***

DIRITTO

Nullità, ai sensi dell'artt. 1418 e 1419 del codice civile, dell'art. 13 del CCNI dell'11.4.2017 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA dell'anno scolastico 2018/19 per violazione dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 601 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione degli artt. 4 e 38 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 33 comma 5 delle legge 104/92, “il genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

*Il punto IV dell'art. 13 del CCNI dell'11.4.2017, che disciplina il diritto di precedenza per l'assistenza al coniuge, alla prole, al genitore da parte del figlio e da parte di chi esercita la tutela legale, specifica che “**viene riconosciuta la precedenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità**”.*

In altre parole, la precedenza prevista a favore del docente che assista il proprio genitore disabile non è assoluta, ma opererebbe solamente nelle operazioni di trasferimento all'interno della stessa provincia.

*Sostanzialmente, l'art. 13 del CCNI dell'11.4.2017, nel disciplinare le cause che danno diritto di precedenza nella scelta, prevede espressamente che la **precedenza venga riconosciuta esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria**, fermo restando il diritto di presentare la domanda di mobilità.*

*Ed, invece, **nelle operazioni di mobilità interprovinciale, la disciplina pattizia**, applicata anche nella mobilità 2018/19, **non prevede il diritto di precedenza per il figlio che assiste il genitore disabile.***

I diversi tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente dichiarato la nullità del CCNI, ritenendo che la questione del contendere riguardi la nullità o meno della norma contrattuale (art. 13 CCNL) **ai sensi dell'art. 1418 c.c.** stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. 104/92.

E' stato ripetutamente affermata dalla giurisprudenza la ricorribilità delle condizioni e presupposti per l'accoglimento del ricorso d'urgenza ex art.700 c.p.c. (cfr. Tribunale di Messina, ordinanza del 31.08.2017; Tribunale di Brindisi, ordinanza 20 settembre 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza 12 settembre 2017; Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro, ordinanza 12 gennaio 2017; Tribunale di Vasto, Sez. Lavoro, ordinanza 23 marzo 2017; Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza 20 settembre 2016; Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro, ordinanza 07.11.2017 e, per ultimo il Tribunale di Messina Sezione Lavoro Ordinanza del 01.6.2018)

Il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, con Ordinanza del 31.08.2017 (Doc.16), in via d'urgenza, ha affermato che “Tale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa e come tale inderogabile, contenuta nell'art. 33 della legge 104/92, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso, considerato che la locazione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione (Cass. Sez. lav. 7945/08 e n. 1396/06) e che l'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava, in ogni caso, sul datore di lavoro (Cass. Sez. lav. 3896/2009).

*Ed ancora, “Tale disposizione inderogabile di legge è, peraltro, espressamente richiamata dal T.U. scuola, ed in particolare dall'art. 601 del d. lgs. N. 297/1994 secondo cui l'art. 33, nonché l'art. 21 della legge 104/92 si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1)” e che “tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, all'assunzione come non di ruolo e in **sede di mobilità**” (comma 2).*

*Ne consegue che la **clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assiste con continuità il genitore in status di handicap grave, alla sola mobilità annuale ed escludendola in quella definitiva, deve ritenersi affetta da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui al citato art. 33 comma 5 legge 104/92***".

Dello stesso tenore, anche il Tribunale di Vercelli, che, con Ord. del 12.01.2017, occupandosi dell'esclusione dal diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale ha così stabilito **"viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente "la precedenza in sede i trasferimento a domanda". Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabiliti dalla legge 104/1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste situazioni ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuole che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato un bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro"**.

Stesso avviso anche il **Tribunale di Brindisi** Sezione Lavoro (ordinanza 20 settembre 2017 – **Doc. 17**), che accogliendo, **in via d'urgenza** il ricorso presentato da una docente ha così statuito **"la natura di norma imperativa di tale disposizione è, comunque, evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata" (art. 21 L. 104/92) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazione fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economia della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92)"**

Ebbene, nel caso di specie, l'interesse pubblico, tutelato dalle norme a tutela della disabilità, è preminente rispetto alle norme che disciplinano l'organizzazione del personale scolastico.

Ed ancora, il **Tribunale di Brindisi**, con l'Ordinanza sopra citata, ha ribadito che **"non si giustifica tale disparità di trattamento tra i docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli, come l'odierna ricorrente, che partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria"**

La ratio legis dell'art. 33 della legge 104/1992 è quella di tutelare l'interesse di un disabile che ha bisogno di assistenza continua prevedendo espressamente che il lavoratore dipendente che assiste il portatore di handicap ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Anche, il **Tribunale di Cagliari** sezione lavoro (ordinanza 7 settembre 2017 – **Doc.18**), ha ritenuto che **"dalla ratio e dal tenore testuale della disposizione di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992, debba ricavarsi la natura imperativa della norma medesima, per la quale non è necessaria un'esplicita previsione di inderogabilità. Non pare si possa dubitare che la ratio dell'art. 33, c. 5 della legge 104/1992 sia quella già (o non soltanto) di assegnare dei benefici a soggetti che hanno un parente disabile portatore di handicap, bensì quella di garantire a quest'ultimo la continuità dell'assistenza già in atto, per il caso che vi sia un parente che se ne occupi (Tar Lazio Roma, n. 6609 del 2008). La disciplina sancita dalla legge 104/1992 è volta, infatti, all'attuazione dei**

fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi della vita di relazione. Caratterizzandosi, dunque, come disposizione attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla carta costituzionale, l'art. 33, comma 5 in discorso non è derogabile per intervento e per effetto della contrattazione collettiva".

Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che "la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare – lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti" (Cassazione civile, Sezioni unite, 27 marzo 2008, sent. n. 7945).

In tale occasione, la Suprema Corte ha specificato che la Corte Costituzionale ha affermato che il familiare/lavoratore, che assista un proprio convivente, abbia una maggior tutela rispetto al non convivente.

A margine, si ribadisce che l'istante non ha indicato in domanda di beneficiare della precedenza, in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non viene riconosciuta dalla contrattazione applicabile.

Difatti, il format (modello tipo informatico) di compilazione della domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/2019, nell'area riservata al docente del sito del MIUR Istanze online, al punto "Precedenze" e precisamente il punto 34 ("Assistito per il quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art.33 comma 5 e 7 della legge n. 104/1992 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto di mobilità") non ha consentito di indicare il possesso del diritto di precedenza del figlio che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art.33 comma 5 e 7 della legge n. 104/1992: ciò ha determinato illegittimamente una disparità di trattamento rispetto ai docenti che ne beneficiano nella mobilità provinciale. A tal proposito, si rileva come il Tribunale di Messina, con l'ordinanza sopra richiamata (cfr. Doc.16), ha statuito espressamente che "né osta all'accoglimento della pretesa la circostanza che la odierna istante non abbia indicato in domanda di beneficiare della precedenza in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non le veniva riconosciuta dalla contrattazione applicabile, ossia non era prevista per la procedura di mobilità cui essa partecipava".

Nella fattispecie, si rileva che la ricorrente possiede tutti e tre i requisiti stabiliti dall'art. 13 del CCNI sulla mobilità ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza ed infatti:

a - b) la sig.ra Urso Giovanna è l'unica figlia convivente con il genitore disabile, con meno di 65 anni di età ed a poter essere nelle condizioni di prestarle assistenza;

c) la ricorrente fruisce dei tre giorni di permesso mensile.

d) la disabile Cambria Anna, non è ricoverata presso alcun Istituto specializzato e non usufruisce di assistenza domiciliare da parte dell'ASP.

Ed ancora, l'art. 601 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D. Lgs 16 aprile 1994 n 297) dispone espressamente: "Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

Nello specifico, l'art. 21 della citata legge prevede che: "La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda" e l'art. 33 della medesima legge dispone "il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Sul punto, occorre rilevare che l'amministrazione nell'esaminare la domanda di mobilità della ricorrente aveva l'obbligo, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale, di rispettare i criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale (ove non disponibile) indicato, circostanza che, nel caso in esame, non ha rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI e dello stesso art 33 della legge 104/1992.

La finalità della superiore disposizione è, quindi, quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata che ha interesse ad essere assistita con soluzione di continuità.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte e della giurisprudenza richiamata è evidente l'illegittimità dell'art. 13 del CCNI nella parte in cui stabilisce il riconoscimento della precedenza ai docenti che si trovino nelle condizioni di essere figli unici referenti di genitori disabili esclusivamente nelle procedure di mobilità provinciale e non anche interprovinciale, ledendo così in modo palese una norma imperativa quale è stata riconosciuta la Legge n. 104/1992.

La ratio di detta legge è quella di garantire ai soggetti destinatari della stessa la continuità dell'assistenza, e, nel caso di specie, impedire che un genitore anziano e gravemente disabile sia privato sic et simpliciter dall'unico familiare, peraltro, convivente che se ne prende cura assiduamente ed in maniera continuativa.

Sotto altro profilo, occorre considerare che i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali, pertanto, le domande presentate dai docenti in ambito provinciale vengono soddisfatte prima di quelle interprovinciali, determinando un'ingiustificata discriminazione tra docenti, atteso i diversi criteri di partecipazioni disposti dal CCNI rispetto all'accesso a tali procedure.

In definitiva, il CCNI non può in alcun modo subordinare il diritto al trasferimento in qualunque procedura, sia essa provinciale od interprovinciale, alle esigenze dell'organizzazione scolastica, tenuto conto che occorre tutelare i diritti dei disabili che sono soggetti deboli e meritevoli di tutela dalla Costituzione.

A tal proposito con Ordinanza emessa da codesto Tribunale il 03.09.2018 “deve ritenersi illegittima la clausola che limita l'applicabilità del diritto di precedenza solo ad alcune tipologie di trasferimento. Ne consegue che, essendo stato l'ambito 0013 Sicilia assegnato a docenti non titolari di precedenza, deve ritenersi illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente presso l'ambito richiesto” (si allega unitamente ad altre pronunce giurisprudenziali – Doc.19).

Sul punto, si precisa, come in provincia di Messina, numerosi docenti, privi di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento provinciale (posto comune) anche nel primo ambito scelto dalla ricorrente in domanda (Doc. 20 Bollettino trasferimenti).

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che l'assegnazione provvisoria effettuata dall'USP di Messina avrà efficacia fino al 31.8.2019, si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, fermo restando la finalità della norma, che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l'ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta.

La distanza tra la sede di residenza familiare della docente e della madre disabile (Rometta – Sicilia) e la sede di titolarità/servizio (Lucca - Toscana), oltre 1.000 km, impone alla ricorrente di non poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di assistere l'anziana madre disabile.

E' evidente che l'illegittimo diniego del trasferimento della ricorrente a Rometta (o, comunque, in Provincia di Messina – Sicilia) ha avuto e continua ad avere effetti fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della docente.

Secondo Tribunale di Barcellona P.G. con Ordinanza emessa il 05.07.2018 “sussiste il periculum in mora, posto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare il diritto-dovere della ricorrente, alla scadenza dell'assegnazione provvisoria (31.8.2017) di prestare anche per gli anni successivi la dovuta assistenza al padre residente a Lipari” (si allega unitamente ad altre pronunce giurisprudenziali – Doc.21).

Ed ancora con Ordinanza emessa da codesto Tribunale il 03.09.2018 sopra citata (cfr. Doc. 20) “la notevole distanza tra il luogo ove la ricorrente è stata trasferita (Roma) e quello di residenza potrebbe determinare grave nocimento alla vita familiare ed impossibilità di assistere il genitore in status di handicap”.

*Sul punto, il **Tribunale di Cagliari**, con Ordinanza sopra citata, ha precisato che la notevole distanza tra l'attuale residenza della docente e della madre disabile e quella di servizio “è un fattore obiettivamente (e, trattandosi di regioni diverse e scarsamente collegate, in maniera più che evidente), in grado di limitare in senso peggiorativo il livello di assistenza cui il soggetto handicappato ha diritto.*

La gravità del pregiudizio va, infatti, riguardata per i riflessi spiegati sulle necessità del portatore di handicap, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali del proprio familiare”.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale, la ricorrente subirebbe gravi danni atteso che, la stessa essendo stata trasferita a Lucca, avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, con conseguente inevitabile stress psico-fisico e rilevanti esborsi economici (alloggio, trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Tutto ciò premesso e considerato, l'insegnante Urso Giovanna, a mezzo del sottoscritto avvocato

RICORRE

*Al Tribunale di Messina Giudice del Lavoro affinché **previa fissazione (a breve) dell'udienza** di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti*

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nell'ambito territoriale in cui la stessa risiede (Rometta - Messina), ovvero in quelli più prossimi, anche in sovrannumero, secondo le preferenze indicate in domanda, tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 Legge 104/92;*
- 2) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di disporre il trasferimento della ricorrente, tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 legge 104/92, nell'ambito territoriale in cui la ricorrente risiede (Rometta - Messina), ovvero in quelli più prossimi, anche in sovrannumero, secondo le preferenze indicate in domanda.*
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.*

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 21.

***Dichiarazione fiscale:** Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.*

Pace del Mela, lì 18 Settembre 2018

Avv. Maria Chiara Isgrò”

- Che il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 22.11.2019.
- Che, nelle more, la docente ha partecipato alla mobilità interprovinciale (indetta con ordinanza ministeriale n 203/2019) presentando domanda di trasferimento interprovinciale 2019/2020 (**Doc.1**) ed anche il passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia (**Doc.2**).
- Il M.I.U.R. provvedeva a convalidare la domanda (**Doc.3**), da cui risulta l'attribuzione di 87 punti come punteggio base, punti 3 per i figli e punti 6 per il comune di ricongiungimento, per un totale complessivo di 96 punti: purtroppo, pur avendo i requisiti per beneficiare della precedenza di cui alla

legge 104/92, la docente non ha ottenuto il chiesto trasferimento (si allega e-mail **Doc.4**) e ciò nonostante la disponibilità dei nuovi posti (**Doc.5 e 6**).

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, parte ricorrente si riporta integralmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., le cui ragioni sono da considerarsi qui integralmente riportate e trascritte.

Si ribadisce come l'art. 601 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D. Lgs 16 aprile 1994 n 297) dispone espressamente: *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e **in sede di mobilità**”*.

Ed ancora, **l'art. 21** della citata legge prevede che: *“La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, **hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda**”* e **l'art. 33** della medesima legge dispone *“il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità **ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede**”*.

Sul punto occorre rilevare che l'amministrazione nell'esaminare la domanda di mobilità della ricorrente aveva l'obbligo, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale, di rispettare i criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale (ove non disponibile) indicato, circostanza che, nel caso in esame, non ha rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI e dello stesso art 33 della legge 104/1992.

La finalità della superiore disposizione è, quindi, quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata che ha interesse ad essere assistita con soluzione di continuità.

In realtà ed alla luce delle argomentazioni sopra esposte, **la ricorrente** -- rispetto ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento provinciale senza precedenza (nel distretto Saponara / Provincia Messina reclamato dalla medesima) – **godeva e gode di precedenza assoluta risultando del tutto irrilevante il punteggio posseduto dagli altri docenti privi di precedenza** (si allega bollettino trasferimento, pubblicato il 24.6.2019 sul sito dell'ATP di Messina **Doc.7**)

Ne deriva che, qualsiasi sede libera e disponibile, deve essere messa a disposizione del personale con precedenza, senza alcuna distinzione di fasi provinciale /interprovinciale.

Diversamente opinando, si finirebbe con lo svuotare di significato la portata precettiva dell'art. 601 del D. Lgs. 297/94, in quanto numerose sede andrebbero assegnate a docenti senza precedenza.

In definitiva, **non vi è alcuna disposizione normativa interna o comunitaria che consente di distinguere i “disabili” o che giustifichi una norma contrattuale che ritenga degna di maggiore tutela la condizione di un disabile rispetto ad un altro.**

La persona affetta da disabilità grave è meritevole di assoluta tutela omnicomprensiva (si allega recente giurisprudenza **Doc.8**).

A margine, si rammenta che la nozione di “*posto richiedibile*” è fornita dalla postilla in calce all'art. 13, punto 5, secondo la quale “*per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo*”.

Pertanto, il CCNI attribuisce, in applicazione alla normativa a tutela del disabile in condizione di gravità (art. 601 d.lgs 297/1994; art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), un diritto di precedenza assoluto nell'assegnazione a prescindere dalla effettiva vacanza di una cattedra (e dunque anche in soprannumero), condizionato solo – ovviamente – dall'esistenza di un istituto scolastico.

Sul punto, si richiama quanto statuito, in un caso analogo patrocinato dal sottoscritto avvocato, concluso con **ordinanza resa dal Tribunale di Genova n. 616/2019 (Doc.9)**, ma anche dal **Tribunale di Milano che, con sentenza n. 1267 del 17.5.2018 (Doc.10)**, ha disposto il trasferimento in via definitiva di una docente, madre di un figlio minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ritenendo che *“secondo la nota esplicativa dell’art. 13 CCNL non è richiesto un posto vacante, ma la presenza di un istituto scolastico idoneo per il ruolo della docente interessata”*.

Ne deriva che la ricorrente deve essere messa in condizione di espletare la propria attività lavorativa **presso sedi – scuole ubicate nel comune di residenza del disabile e/o nel comune viciniore.**

Sotto il profilo il periculum in mora, si evidenzia come il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e soprattutto per la propria madre.

Tenuto conto che l’udienza di comparizione delle parti è stata fissata per la data del 22.11.2019 e che dovrà essere fissata anche l’udienza di discussione, la futura pronuncia di merito sicuramente non si avrà in tempi brevi.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l’irreparabile pregiudizio che tale situazione potrebbe creare alla ricorrente ed alla **propria madre disabile che si vedrebbe privata della necessaria e quotidiana assistenza/cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto.**

A tal proposito, con Ordinanza del 05.07.2018 emessa dal codesto Tribunale di Barcellona P.G. *“sussiste il **periculum in mora**, posto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdica, ma rischierebbero di pregiudicare il diritto-dovere della ricorrente, alla scadenza dell’assegnazione provvisoria (31.8.2017) di prestare anche per gli anni successivi la dovuta assistenza al padre residente a Lipari”*.

Nella fattispecie, occorre tutelare il genitore della ricorrente, quale soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall’ordinamento giuridico.

La ricorrente, infatti, dal 01 settembre 2019 è costretta a trasferirsi nella provincia di Lucca e ciò renderà palese il gravissimo disagio e l’irreparabile pregiudizio che tale situazione potrebbe creare alla

ricorrente ed alla **propria madre disabile che si vedrebbe privata della necessaria e quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto e necessità, con conseguente irreparabile danno insuscettibile di risarcimento per equivalente** (lesione di diritti e/o beni essenziali della vita, quali il diritto alla salute, all'assistenza del disabile ed all'integrità della famiglia, tutelati dall'art. 29 e 31 della Costituzione).

A tal proposito, si precisa che le condizioni di salute dell'anziana disabile si sono ulteriormente aggravate, così come risulta dal certificato rilasciato dal Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina in data 09.7.2019 (**Doc.11**).

La stessa ad oggi presenta “**una demenza degenerativa di tipo Alzheimer di grado medio grave**” ed ancora dall'esame della valutazione psicodiagnostica **risulta un deterioramento cognitivo grave “MMSE del 7.6.2019: 12,7/30”**; a ciò si aggiunga che, con decreto di omologa emesso da codesto Tribunale adito (R.G. n. 312/2017 – Giudice Dott.ssa Palumbo) è stato accertato in capo alla disabile il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento (**Doc.12**)

La distanza tra la sede di residenza familiare della docente e della madre disabile (Rometta – Sicilia) e la sede di servizio (Lucca - Toscana), oltre 1000 km, impone alla ricorrente di non poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di assistere l'anziana madre disabile.

La distanza tra l'attuale residenza della docente e della madre disabile e quella di servizio “è un fattore obiettivamente (e, trattandosi di regioni diverse e scarsamente collegate, in maniera più che evidente), in grado di limitare in senso peggiorativo il livello di assistenza cui il soggetto handicappato ha diritto. La gravità del pregiudizio va, infatti, riguardata per i riflessi spiegati sulle necessità del portatore di handicap, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali del proprio familiare”.

È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

A causa del mancato trasferimento, la ricorrente si ritroverebbe ad essere frustata come lavoratrice, donna, figlia e madre, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Tenuto conto, che il portatore di handicap è un soggetto meritevole di assoluta tutela da parte dell'ordinamento giuridico, nel caso in questione, la docente deve essere messa in condizione di assistere la propria madre e, nel contempo, di espletare la propria attività lavorativa (vista la disponibilità dei posti e/o la presenza di un istituto scolastico) presso sedi ubicate nel comune di residenza – Rometta (ME) e/o nel comune viciniore a quello del disabile.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale, la ricorrente subisce e continua a subire gravi danni atteso che, la stessa essendo stata trasferita a Lucca, avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** (derivante dal **concreto rischio di essere costretta a lasciare sola l'anziana nonna disabile**) e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Sul punto, con l'Ord. del 21.11.2011 il Tribunale di Messina ha statuito che *“la ratio della norma va individuata, evidentemente, nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto”*.

Ed ancora il Tribunale di Brindisi Ord. n. 16314/2017 del 20.09.2017 sopra richiamata ha statuito che *“il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettantegli, qual ad esempio i posti vacanti nell'ambito territoriale del comune di residenza, frustandone così il diritto a essere preferito, o in caso a essere posta in comparazione, nella destinazione presso tali sedi”* ed ancora *“potendo imporre un **facere** alla pubblica amministrazione, il provvedimento può contenere, allo stato, l'ordine della procedura da seguire per l'adozione del provvedimento di destinazione, fermo restando l'individuazione della sede specifica da parte dell'amministrazione”*.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito, voglia ex art. 669 bis e ss. c.p.c. e art. 700 c.p.c. accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertato il *fumus boni juris* riguardo alla domanda della ricorrente di trasferimento presso la sede disponibile tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale (Rometta - Messina), ovvero in quelle più prossime, secondo le preferenze indicate in domanda tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 Legge 104/92, nonché il *periculum in mora*, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di disporre il trasferimento della ricorrente, tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 legge 104/92, nella sede disponibile presso l'ambito territoriale della provincia di Messina per gli anni scolastici 2019 – 20 e seguenti, anche in sovrannumero, secondo le preferenze indicate in domanda;
- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n.12 oltre il fascicolo di merito.

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che il contributo unificato ammonta ad Euro 129,50.

Pace del Mela, lì 17 Luglio 2019

Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Urso Giovanna, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Urso ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2019/2020 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a)** Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b)** Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 17 luglio 2019

Avv. Maria Chiara Isgrò